

RIMORCHIO NAVI

Ordinanza Capitaneria di Porto di Trieste n° 04/02

Trieste, 09/02/2002

Articolo 1

A partire dal 1° Marzo 2001

1. è cominciato ad essere operativo un servizio di accompagnamento o "escort" per navi cisterna, la cui stazza superi le 30.000 T.S.L., che entrano o escono dal terminal petroli del Porto di Trieste.
2. le tariffe relative al servizio descritto al punto 1 sono state approvate e, in quanto tali, devono essere applicate.

Articolo 2

Il servizio è organizzato come segue:

1. ogni movimento deve essere compiuto utilizzando almeno un rimorchio certificato ("approvato" o "classificato") per il servizio di cui sopra;
2. durante la manovra di entrata, in prossimità della poppa, a metà della parte posteriore della nave (asse simmetrico), la nave cisterna deve utilizzare uno dei rimorchi certificati. L'operazione deve essere compiuta con il pilota in affiancamento; sono stati calcolati 270° dalla luce rossa a sud di I: Rizzo Breakwater (n° 4457 della lista dei fari), distanza di 1,5 miglia, come precisato nell'ordinanza 07/95 del 04.03.1995;
3. durante la manovra di partenza, in prossimità della poppa, a metà della parte posteriore della nave (asse simmetrico), la nave cisterna deve utilizzare uno dei rimorchi certificati. L'operazione deve cominciare prima che la nave superi le linee d'ormeggio della banchina petrolifera e terminare come indicato nell'Art. 2.2;
4. la velocità di manovra della nave, legata ai rimorchi, non deve superare per quanto possibile i 4 (quattro) nodi e deve comunque permettere la manovra in ogni condizione, tenendo presente l'evoluzione e le caratteristiche di stabilità dei rimorchiatori.

Articolo 3

La tariffa applicata per ogni nave ammonta a euro 258,23 per operazione e segue le regole della tariffa lumpsum di cui all'Art. 13 e 28 del già citato decreto 23/97.

Articolo 4

Questo decreto annulla e rimpiazza il decreto 01/01.

Articolo 5

Le parti coinvolte devono applicare e fare in modo che tale decreto venga applicato.

Articolo 6

I trasgressori di questo decreto, a meno che il fatto costituisca una specifica o ben più seria offesa, saranno perseguitati in base agli Artt. 1173, 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.